

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 2.09.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso, rispettivamente, di € 662,39 e di € 1.207,32, a titolo di quota parte non matura delle spese di istruttoria e commissione rete distributiva.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) la natura up front delle spese di istruttoria; b) l'avvenuto rimborso della commissione rete distributiva in conformità a quanto indicato nel Piano annuale di rimborso. Rileva che in relazione al contratto *****955, in sede di estinzione è stato rimborsato l'importo di € 120,65, corrispondente alla somma rimborsabile, secondo il summenzionato piano di rimborso, in coincidenza della rata n. 79; che residuerebbe, pertanto, da rimborsare l'importo di € 7,78, pari alla differenza tra quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo e quanto dovuto secondo il "piano annuale" in corrispondenza della rata n. 78; ma tale somma non è suscettibile di tutela giuridica, in ragione della sua esiguità, e non è stata oggetto di espressa domanda da parte del ricorrente. Quanto al contratto *****157, eccepisce che in sede di estinzione è stato rimborsato l'importo di € 516,36, corrispondente alla somma rimborsabile, secondo il summenzionato piano di rimborso, in coincidenza della rata n. 58; che residuerebbe da rimborsare, anche in tal caso, l'importo di € 15,39, pari alla differenza tra quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo e quanto dovuto secondo il "piano



annuale” in corrispondenza della rata n. 57; anche tale somma non è suscettibile di tutela giuridica e non è stata oggetto di espressa domanda da parte del ricorrente

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che, per quanto non sia oggetto di espressa eccezione della resistente, il contratto de quo risulta essere stato ceduto nel corso di una operazione di cartolarizzazione ad una società veicolo, la quale ha emesso il conteggio estintivo ed è intestataria del conto corrente su cui è stato versato dal ricorrente l'importo per l'estinzione anticipata dal finanziamento.

Ciò posto, si osserva che per consolidato orientamento del Collegio di Palermo, nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una “società veicolo” nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto. In particolare, è compatibile con il rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione passiva la difesa consistente nella dichiarazione dell'intermediario di non avere evidenze contabili delle operazioni intervenute dopo la cessione.

3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Occorre preliminarmente rilevare che con la “sentenza Lexitor”, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata “*nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che “*che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front*



può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Con riferimento ad entrambi, dalla documentazione versata in atti risulta che la clausola "commissioni rete distributiva" è descritta nel contratto di finanziamento. A sua volta, il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", precisa che la quota parte delle commissioni rete distributiva, qualificabili come recurring, è pari massimo al 60% dell'importo complessivo di tali voci di costo, secondo gli importi espressamente dettagliati nel piano. Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola soddisfi i requisiti previsti dall'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, secondo cui la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale ben può integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, allorché nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. Tuttavia in assenza di una specifica domanda di restituzione della differenza tra quanto rimborsato e quanto dovuto, il Collegio non può riconoscerne il rimborso.

6. Quanto alle spese di istruttoria ed al 40% della commissione rete distributiva, il Collegio ne riconosce la natura up front in quanto costo connesso ad attività preliminari la concessione del finanziamento. Ritiene, tuttavia, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi. Sono, dunque, dovuti con riferimento al primo contratto n. ***955, le somme rispettivamente, di € 41,24 e di € 80,38; quanto al contratto n. ***157, il resistente deve restituire le somme di € 138,62 e di € 344,23 a titolo, rispettivamente di spese di istruttoria e del 40% della commissione rete distributiva.

7. L'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 604,47.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 604,47.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7583 del 24 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI